

# STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

## ART. 1

### (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: «**Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV**», da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

## ART. 2

### (Scopo, finalità, attività)

L'associazione nasce in modo informale nell'anno 2011, conosciuta da tutti inizialmente come 'Coordinamento Cittadini per Viaccia' e in seguito 'Comitato Cittadini per Viaccia' in acronimo CCXV: per questo motivo viene utilizzato lo stesso nome storico con la forma associativa.

L'associazione promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, in particolare riferendosi all'area corrispondente alla frazione del Comune di Prato denominata "Viaccia" (area di seguito definita come "paese di Viaccia" o "Viaccia").

L'associazione e il suo ordinamento interno si ispirano ai più ampi principi di democrazia nei rapporti con tutti gli associati e le associate.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di operare in campo sociale, culturale e istituzionale per scelte maggiormente consapevoli, in particolare per il paese di Viaccia, come attivo operatore in merito a:

- approfondimento dei temi sul futuro sviluppo urbanistico di Viaccia e sul miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini e cittadine;
- la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali del paese di Viaccia;
- la difesa e la sicurezza idrogeologica del territorio;
- la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l'assistenza sociale, l'efficienza dei trasporti pubblici, la viabilità urbana e sostenibile, la salute pubblica, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente e l'incremento del verde pubblico;
- la maggior aggregazione dei cittadini;
- lo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati e delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche residenti nel paese di Viaccia e/o aventi in Viaccia la propria attività lavorativa, o che abbiano svolto attività socio-culturali per il paese o che comunque condividano gli scopi dell'associazione, nonché, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato o all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati e delle associate.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato e di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### ART. 4

#### (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati e le associate hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

### ART. 5

#### (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato o di associata si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

L'associato/associata che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso/esclusa dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta dell'organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/interessata.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato/associata può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato/associata può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati e le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il/la Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del codice del terzo settore.

Ai/Alle componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli/quelle dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### ART. 7 (Assemblea)

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e delle associate.

Ciascun associato/associata ha un voto.

Ciascun associato/associata può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato/associata può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina ed eventualmente revoca il/la Presidente
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati e delle associate;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Al fine di consentire il più ampio coinvolgimento e la piena valorizzazione delle competenze individuali dei soci e delle socie, l'Assemblea si dota di un apposito regolamento, da approvare e/o modificare in seguito con la maggioranza assoluta degli associati e delle associate. Il regolamento definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività associative in modo partecipato ed efficace.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delle associate, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati e delle associate presenti, in proprio o per delega.

Gli associati e le associate possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo (solo in assenza di Statuto) e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delle associate, e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ( $\frac{3}{4}$  degli associati e delle associate) dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto la presenza necessaria scende al  $\frac{1}{2}$  degli associati e delle associate e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delle associate.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e delle associate e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ( $\frac{3}{4}$  degli associati e delle associate) dalla terza convocazione, per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione la presenza necessaria scende al  $\frac{1}{2}$  degli associati e delle associate e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle presenti.

### ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Nominare internamente le cariche associative di Vice Presidente, segretario e tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'organo di amministrazione può procedere alla nomina di collaboratori o collaboratrici rappresentanti e consulenti, comunque non associati, valutando attentamente tali necessità a fronte di eventuali compensi da corrispondere; quindi, con estrema attenzione in ordine alla possibilità finanziaria dell'Associazione le decisioni dovranno in ogni caso essere ratificate dall'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, nominati/e dall'Assemblea per la durata di 2 anni con possibilità di essere rieletti/e.

Tutti gli amministratori/amministratrici sono scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere nominati/e nell'Organo di amministrazione:

- I/Le parlamentari.
- Chi ricopra cariche di assessore, consigliere comunale, provinciale o regionale,
- I soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vicepresidente, tesoriere/a o segretario/a in sedi di partiti o movimenti politici nazionali o locali comunque riconosciuti,
- I/Le componenti designati/e dall'amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, anche mail, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. in caso di urgenza anche un solo giorno prima della data prefissata, telefonicamente o tramite canali social che lo consentano

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità, il voto del/della Presidente determina la maggioranza.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.



## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori/amministratrici è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### ART. 9

#### (Presidente e le cariche associative)

Il/La Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente è eletto/a dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il/La Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il/La Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo ....).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/La Vice Presidente sostituisce il/La Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il/La Tesoriere ha la funzione di provvedere ad eventuali pagamenti e curare la tenuta della contabilità e del libro cassa, di curare eventuali rapporti con le banche con facoltà di procedere a depositi e prelievi.

Il/La Segretario/a ha la funzione di mantenere i rapporti di comunicazione con i soci e con le socie, ha inoltre la funzione di tenere il libro dei verbali dell'organo di amministrazione ed il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci e delle socie.

### ART. 10

#### (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

### ART. 11

#### (Divieto di distribuzione degli utili)

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

### ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

### ART. 14 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati e delle associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari e delle volontarie, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### ART. 15 (Volontari)

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari e alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari e dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari e le volontarie sono assicurati/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario e di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

### ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e delle volontarie, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati/e o delle persone aderenti agli enti associati.

### ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

## STATUTO Associazione Comitato Cittadini per Viaccia ODV

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

### ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

